



Istituto Romano di San Michele

OGGETTO: Affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della copertura del villino Crespi, sito a Roma in via G. A. Guattani, 17, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
CUP D89D21000010002- CIG B918CDA246
- Disciplinare di gara

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara: art. 50, comma 1 - lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Progetto esecutivo già validato e approvato in data 01/06/2023 con DCA n. 12 del 01/06/2023 dell'ex I.R.ASP e revisionato con gli elaborati tecnici acquisiti al protocollo dell'Ente in data 22/09/2025 al n. 7784, verificati in data 10/10/2025 e validati dal RUP in data 14/10/2025.

Procedura di gara indetta dall'Istituto Romano di San Michele con Determina Direttoriale n. 70 del 02/02/2026 (determina a contrarre).

CUP D89D21000010002- CIG B918CDA246

PREMESSE

Con Determina a contrarre n. 70 del 02/02/2026 l'Istituto Romano di San Michele ha determinato di affidare i **"Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della copertura del villino Crespi, sito a Roma in via G. A. Guattani, 17"** in conformità alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM del 23.06.2022. - CAM per. *Il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero della Transizione ecologica è: <https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>*.

Ai sensi dell'art. 25 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 la presente procedura negoziata è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.irsm.it. e conforme alle prescrizioni dell'art. 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante **procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio del minor prezzo** ai sensi dell'art. dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il luogo di svolgimento dei lavori in appalto è il Comune di Roma - Via G. A. Guattani, 17.

L'appalto è individuato dai seguenti codici:

- NUTS: ITI43
- CIG: B918CDA246
- CUP: D89D21000010002
- CPV: 45454100-5

Il Responsabile Unico del Progetto è l'architetto Nicoletta Licastro

Telefono: 06 51858208; Indirizzo: Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 - Roma; Posta elettronica: n.licastro@irsm.it; Posta elettronica certificata: irsm.tecnico@irsm.postecert.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 - LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato **Disciplinare Telematico**.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento **Disciplinare Telematico**, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento **Disciplinare Telematico**, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di

recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- d.1) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 - d.2) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - d.3) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - d.3.1) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - d.3.2) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
 - d.3.3) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 - IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il numero 0372 080708 lun-ven 8:30-13:00/14:00-17:30 oppure inviando un'email al seguente indirizzo imprese@net4market.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto esecutivo comprendente il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di contratto;
- b) Lettera di invito a formulare offerta;
- c) Disciplinare di gara, con relativi modelli allegati:
 - c.1) Modello (1) – modalità di partecipazione;
 - c.2) Modello (2) – dichiarazioni integrative al DGUE
 - c.3) Modello (3) – consenso al trattamento dei dati tramite FVOE
 - c.4) Modello (4) – tabelle costi della MO e costi aziendali della Sicurezza
 - c.5) Modello (5) – offerta economica
- d) Documento di Gara Unico Europeo (il DGUE dovrà essere compilato on line utilizzando la piattaforma telematica);
- e) Disciplinare telematico contenente istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
- f) Schema Patto di integrità secondo quanto approvato con Determina Direttoriale n. 617 del 27/10/2023;
- g) Informativa trattamento dati personali;
- h) Policy anticorruzione ISO 37001.

I lavori e le prestazioni in appalto dovranno essere eseguiti in conformità alle previsioni del progetto posto a base di gara, come integrate dai contenuti dei documenti posti a base di gara e dell'offerta dell'affidatario.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Piattaforma Net4market.

2.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Net4market. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b) - c) - d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In pendenza del termine di deposito delle offerte, la Stazione Appaltante potrà usare la piattaforma telematica indicata al precedente **Paragrafo 1.1** per eventuali comunicazioni ai concorrenti e, anche successivamente a detto termine, per le comunicazioni di carattere generale inerenti all'appalto in oggetto.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d'appalto, pertanto, sono **invitati a prendere regolarmente visione**, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, di eventuali pubblicazioni e/o avvisi presenti sulla Piattaforma.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto riguarda l'affidamento dei "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della copertura del villino Crespi, sito a Roma in via G. A. Guattani, 17" e consistenti nell'esecuzione delle seguenti principali opere di riqualificazione e messa in sicurezza della copertura del Villino Crespi, tramite le lavorazioni elencate:

- Pulizia del sottotetto dal guano;
- Sostituzione travi lignee in copertura;

- Inserimento nuove travi lignee;
- Rifacimento parziale del tavolato;
- Rifacimento completo della guaina;
- Sostituzione linea di gronda;
- Inserimento nuove travi in acciaio;
- Smontaggio e successivo rimontaggio delle tegole di copertura con integrazione parti ammalorate;
- Ripresa intonaco locali sottotetto;
- Nuove tinteggiature locali sottotetto;
- Revisione abbaini.

L'immobile è tutelato ai sensi dell'art. 10 co. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.

I lavori sono compiutamente individuati nel progetto posto a base di gara, cui si rimanda.

Il presente disciplinare fornisce le indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e forme per la presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori oggetto dell'appalto.

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, co. 1 - lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 50, co. 4, del Codice, in favore del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale espresso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non è possibile suddividere il presente appalto in lotti funzionali in quanto in quanto l'appalto in oggetto, già accessibile alle microimprese e di importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una significativa dilatazione dei tempi ed una duplicazione di attività amministrative, con ciò ponendosi in violazione del principio di risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il valore dei lavori e delle prestazioni posto a base d'asta è pari ad € € **498.637,06**, IVA esclusa, di cui:

- a) € **201.178,19**, IVA esclusa, per costi della sicurezza;
- b) € **160.151,59**, IVA esclusa, per costi della manodopera;

L'importo a base di gara è stato calcolato, ai sensi dell'art. 41 – co. 13 – del Codice e dell'Allegato I.7 al medesimo Codice, applicando i prezzi unitari di cui alla tariffa della Regione Lazio, integrata con nuovi prezzi per i quali sono state elaborate le relative analisi, come indicato nell'Elaborato "Analisi prezzi" del progetto posto a base di gara.

I costi per l'attuazione delle misure di sicurezza, stimati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC e quantificati nella misura su indicata, sono stati predeterminati e stimati dalla Stazione Appaltante: **essi sono tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso**, ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Detti costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante e, pertanto, sono congrui per definizione.

Ai sensi dell'art. 41, co. 13 e co. 14, del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato nella misura su indicata. Essi sono stati calcolati sulla base degli elementi contenuti nell'elaborato "Quadro di incidenza della manodopera" del progetto posto a base di gara.

I costi della manodopera, scorporati dall'importo a base d'asta ai sensi dell'art. 41 – co. 14 - del Codice, fanno parte dell'importo a base di gara, su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti.

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.01 al medesimo decreto il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta all'impresa anche in

maniera prevalente è: F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle Cooperative settore Edilizia.

Qualora l'affidatario, nella propria offerta, dovesse indicare un differente contratto collettivo da esso applicato, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, dovrà produrre dichiarazione con la quale si impegna ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la durata dello stesso, il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele che sarà verificata con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in conformità all'Allegato I.01 al medesimo Codice.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il/i differente/i contratto/i collettivo/i da essi applicato/i, purché garantisca/garantiscano ai dipendenti le stesse tutele di quello/i in precedenza indicato/i. In tale caso, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la Stazione Appaltante acquisirà la dichiarazione con la quale l'affidatario si impegna ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la durata dello stesso, il/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i da lui indicato/i, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele che sarà verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice ed in conformità all'Allegato I.01 al medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice nella propria offerta economica il concorrente deve indicare – a pena di esclusione – i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In relazione ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, co. 5 – lett. d), del Codice. In relazione agli oneri aziendali della sicurezza la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto, nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 110 – co. 5, lett. c) – del Codice.

L'appalto è finanziato in parte con fondi di bilancio dell'Ente e in parte con contributo erogato dalla Regione Lazio per sostenere la conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).

Ai sensi dell'art. 57 – co. 1 – del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 1, co. 7, dell'Allegato II.3 al medesimo Codice per il presente appalto non è previsto l'obbligo del rispetto delle condizioni di partecipazione di cui all'art. 1, comma 4, del citato Allegato II.3 per le seguenti ragioni: in quanto l'oggetto del contratto, la tipologia e la natura del progetto ne rendono l'inserimento contrastante con obiettivi di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Il corrispettivo dell'appalto è dato "a corpo".

Per l'appalto in oggetto:

- a) i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori sono indicati nell'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto e decorrono dalla data risultante dal relativo verbale di cui all'art. 3 dell'Allegato II.14 al Codice;
- b) in caso di inadempienze contrattuali ed ai sensi dell'art. 126 del Codice, saranno applicate le penali previste dall'art. 4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto dei termini previsti delle disposizioni dell'art. 125 del Codice.

Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Codice all'aggiudicatario è dovuta un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) del valore netto del contratto d'appalto, da corrispondere con le modalità indicate dall'art. 126, co. 2, del Codice e dell'art. 5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.1 - DURATA

Come stabilito nell'art. 4.2 del Capitolato Speciale di Appalto il termine per dare ultimati i lavori è pari a 156 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui all'art. 3 dell'Allegato II.14 al Codice.

Il termine ultimo può essere modificato (proroga) nei limiti ed alle condizioni previsti dal Codice, dall'Allegato II.14 al medesimo Codice e dall'art. 4.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al tre per cento dell'importo complessivo dei lavori, i prezzi sono aggiornati nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del tre per cento. I prezzi aggiornati si applicano alle prestazioni ancora da eseguire.

La revisione dei prezzi viene attivata automaticamente dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di istanza da parte dell'Appaltatore, quando la variazione dell'indice sintetico di cui al successivo comma 6, calcolato in coerenza con la Sezione II dell'Allegato II.2-bis al Codice, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del tre per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

3.3 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In corso d'opera il contratto d'appalto potrà essere modificato solamente nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 ed all'art. 5 dell'Allegato II.14 al medesimo Codice (varianti in corso d'opera).

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui all'art. 120, co. 6 - lettere a) - b) e c), del Codice le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera, si verificano le condizioni di cui al co. 7, lettere a) - b) e c), del medesimo art. 120.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 67, co. 7, del Codice. È pertanto esplicitamente esclusa la possibilità per un consorzio stabile di mettere a disposizione di un soggetto terzo i requisiti derivati dalle proprie consorziate in applicazione del meccanismo del cumulo alla rinfusa.

Il consorzio stabile potrà ora disporre, mediante avvalimento, esclusivamente dei requisiti maturati «in proprio», di cui, peraltro, dovrà essere data apposita evidenza all'interno dell'attestazione di qualificazione SOA.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2 - lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 del Codice e dell'art. 67, co. 3, del medesimo Codice utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 15 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, co. 2 - lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- 1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- 2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- 3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2 - lettera b), c), d), del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2 - lettere b) e c), del Codice i requisiti di cui al successivo **Paragrafo 6** sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2 - lett. d) del Codice, i requisiti di cui al successivo **Paragrafo 6** sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Trova applicazione il disposto dell'art. 67, co. 7, del Codice.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo

restando il disposto degli articoli 94 e 95 del Codice e dell'art. 67, co. 3, del medesimo Codice utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

5.1 - Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico **indica nel DGUE** la causa ostativa e, alternativamente:

- a) descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6, del Codice;
- b) motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 - Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta – non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 – che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante, in relazione ad un precedente contratto ed entro sei mesi dalla conclusione dello stesso, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti,

della retribuzione effettivamente corrisposta, trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 - QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

b) per la partecipazione alla presente gara d'appalto è necessario essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 100 del Codice e dall'Allegato II.12 al medesimo Codice come indicato nella seguente tabella:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	Incid. %	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o Scorporabile	Subappalto
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	II	SI	498.637,06	100	prevalente	Ai sensi dell'art. 119 del Codice
Totale						100%	

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100 e dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in categoria ed in classifica adeguata ai lavori da assumere.

Ai fini della comprova, l'attestazione SOA è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili, in conformità alle disposizioni del Codice.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, ciascun operatore economico raggruppato dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra in misura corrispondente alla quota dei lavori che assumerà all'interno del raggruppamento.

Gli operatori economici mandanti per i quali, in funzione della quota dei lavori da assumere, non sia necessario il possesso dell'attestato SOA, dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti, ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice:

1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito a formulare offerta non inferiore all'importo della quota dei lavori da assumere. Per la comprova

dei requisiti occorre produrre originale o copia autentica, di fatture relative a lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito a formulare offerta di importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

- 2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito a formulare offerta. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente punto 1). Per la comprova del requisito occorre produrre originale o copia autentica di documenti atti a dimostrare il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito a formulare offerta: bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito; *oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione; oppure libri paga*. Detti documenti possono essere relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito a formulare offerta;
- 3) possesso di adeguata attrezzatura tecnica. Per la comprova del requisito occorre produrre elenco dettagliato dell'attrezzatura tecnica di cui si dispone corredato da originale o copia autentica dei documenti di disponibilità: fatture di acquisto, fatture di leasing,

Ai fini della qualificazione alla presente gara d'appalto trovano applicazione le disposizioni del Codice e dei relativi allegati, ricordando che il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 104 del Codice.

6.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2 - lettera e), f), g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

6.4.1 - Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 - lettera a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.4.2 - Qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, ciascun operatore economico raggruppato dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.2 - lettera c) in misura corrispondente alla quota dei lavori che assumerà all'interno del raggruppamento.

Ai fini del possesso dei requisiti necessari richiesti per partecipare alla presente gara d'appalto trovano applicazione le disposizioni dell'art. 67, co. 5 e co. 7, del Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

6.5.1 - Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 - lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

6.5.2 - Qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2 - lettera b) e c), del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2 - lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 132 comma 2 del Codice ai contratti concernenti i beni culturali non si applica l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo compilando l'apposita Sezione del DGUE. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

In considerazione della tipologia e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire e della loro stretta interconnessione, la quota ottimale delle lavorazioni che devono essere eseguite dall'aggiudicatario viene individuata nella misura prevalente delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG2.

Nello specifico, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 119 del codice, per ragioni legate alla specifica tipologia dei lavori in appalto, ai tempi di esecuzione e alle modalità di svolgimento degli stessi, nonché alla natura dei luoghi dove gli stessi si svolgono, deve essere svolta direttamente dall'appaltatore la prevalente esecuzione delle prestazioni relative alla categoria prevalente dell'appalto in quanto il medesimo appaltatore risulta:

- in possesso della necessaria qualificazione, organizzazione e competenza per eseguire i lavori della medesima categoria nonché in grado di svolgere il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzione unitaria e capillare sul territorio, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi;

- in grado di garantirne il rispetto del principio di risultato connesso alle tempistiche e alle specifiche modalità di esecuzione dei lavori, stante l'esigua durata e natura degli stessi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023 il subappaltatore non può a sua volta subappaltare ad altri operatori economici parte dei lavori (cd. subappalto "a cascata").

Il divieto di ricorso al subappalto "a cascata" è giustificato dalle specifiche caratteristiche dell'affidamento in oggetto, in particolare legate alle caratteristiche dei luoghi dove i lavori devono essere eseguiti, trattandosi di edificio che ospita utenze "fragili".

L'Affidatario deve impegnarsi ad inserire negli eventuali contratti di subappalto/subaffidamento, o in eventuali altri subcontratti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto/subaffidamento, previa revoca dell'autorizzazione al

subappalto/subaffidamento, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate, dalle competenti autorità, successivamente alla stipulazione del contratto di subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

L’Affidatario è tenuto a garantire che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto nonché per i casi di cui all’art. 11 – co. 2-bis - del Codice, applichi il medesimo contratto collettivo di lavoro di cui al punto C.9 delle premesse, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’Affidatario.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 119, co. 2, del Codice è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto: tali clausole dovranno essere determinate in coerenza con quanto previsto dall’art. 8 dell’Allegato II.2-bis al Codice e dovranno attivarsi al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’art. 60, co. 2.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente **Paragrafo 3**, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Per la procedura di appalto in oggetto non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 53, co. 1, del Codice.

11. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente gara d’appalto non è richiesto sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **33,00** secondo le modalità previste dalla delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 di ANAC e successivi aggiornamenti. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del

contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura di gara devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta e l'ulteriore documentazione richiesta per partecipare alla presente procedura di gara, come indicato nella lettera di invito a formulare offerta, devono pervenire entro e non oltre le **ore 18:00 del giorno 21/02/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente **Paragrafo 1.1**.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al precedente **Paragrafo 1** e nel *disciplinare telematico*, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- a) l'offerta è vincolante per il concorrente;
- b) con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Il DGUE dovrà essere compilato *on line* utilizzando la piattaforma telematica ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione nella Piattaforma. In merito all'uso dei suddetti modelli trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo **Paragrafo 15.6**.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i

citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al precedente Paragrafo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 (sette) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 (sette) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Net4market per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione in ordine alle modalità di partecipazione (modello 1);
- 2) DGUE (compilato on line utilizzando la piattaforma telematica);
- 3) Eventuale procura
- 4) Dichiarazioni integrative al DGUE (modello 2);
- 5) Consenso al trattamento dei dati tramite FVOE (modello 3);
- 6) Documentazione per i soggetti associati di cui al successivo **Paragrafo 15.4**;
- 7) Patto di Integrità;
- 8) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (vedi Allegato II.3 al Codice).

La "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" va redatta in conformità alle indicazioni contenute nel presente Disciplinare di Gara e nel Disciplinare Telematico che qui si intendono integralmente richiamate, e va prodotta (mediante caricamento nella piattaforma telematica) entro i termini indicati nella lettera di invito a formulare offerta e nel precedente **Paragrafo 13** del presente disciplinare. Si richiamano, in particolare, le disposizioni del successivo **Paragrafo 15.6** del presente disciplinare.

15.1 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La dichiarazione sulle modalità di partecipazione alla gara, in bollo del valore corrente, è redatta preferibilmente secondo il **Modello 1** e relativo **Allegato** predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente disciplinare.

Nella dichiarazione sulle modalità di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione

sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

Nella dichiarazione sulle modalità di partecipazione e/o nelle dichiarazioni integrative al DGUE, da redigere secondo i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante ed allegati al presente disciplinare, il concorrente deve rendere, **pena l'esclusione** e fatto salvo quanto previsto dall'art. 101 del Codice, tutte le dichiarazioni indicate:

- nel **Modello 1** e relativo **Allegato** (modalità di partecipazione alla gara);
- nel **Modello 2** (dichiarazioni integrative al DGUE);

che siano pertinenti al concorrente stesso ai fini della partecipazione alla procedura di gara. A tal fine i contenuti del **Modello 1** e relativo **Allegato** e del **Modello 2** si intendono qui integralmente richiamati a formare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

In particolare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3 - lettere g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- a. le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 - lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- b. gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- c. tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 - lettera b), c), d), del Codice il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante il concorrente dichiara:

- 1) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 2) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata;

in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- 3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 4) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020;
- 5) di garantire, secondo quanto indicato al Paragrafo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- 6) di garantire l'assolvimento, qualora ricorrano i presupposti, di quanto indicato al Paragrafo 9,
- 7) di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al Paragrafo 9 del presente disciplinare;
- 8) il numero dei dipendenti impiegati, alla data di presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta;
- 9) di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- 10) di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- 11) di accettare il patto di integrità, secondo quanto approvato con Determina Direttoriale n. 617 del 27/10/2023, allegato ai documenti di gara;

[in caso di lavori e prestazioni di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, co. 53, della legge 190/2012]

- 12) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di _____ oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di _____;
- 13) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 14) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale _____, il codice fiscale _____, la partita IVA _____, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- 15) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al Paragrafo 28.

Il concorrente deve rendere il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE di cui all'art. 35, co. 5-bis, del Codice utilizzando il **Modello 3**.

15.1.1 - Sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 - lettera b), c) e d), del Codice la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione in ordine alle modalità di partecipazione e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Il consenso al trattamento dei dati attraverso il FVOE deve essere reso da ogni soggetto raggruppato o consorziato e dall'impresa designata quale esecutrice dell'appalto. In via generale, il consenso deve essere reso da ciascun soggetto nei confronti del quale, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione Appaltante debba eseguire le verifiche in ordine al possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 99 del Codice.

La dichiarazione in ordine alle modalità di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato *.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Si applicano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/2017, articolo 82.

15.2 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre il DGUE.

A tal fine il concorrente potrà procedere secondo le istruzioni e le modalità previste dalla Piattaforma Telematica mediante la quale viene gestita la procedura di gara ed a cui si rimanda.

In ogni caso il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1 e presentato.

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;

- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A e B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
 - nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si chiede la compilazione della Sezione C

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c);

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare, il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, co. 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, co. 3 – lett. g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1 – lett. a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito a gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, co. 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data della

lettera di invito a gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito a gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure del *self-cleaning* adottate oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico, sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, Sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95 – co. 2 – del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati, oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando la pertinente Sezione in funzione dei requisiti richiesti per partecipare alla procedura di gara.

Parte VI – Criteri di selezione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.3 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 - lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente inserisce la dichiarazione di avvalimento nella domanda di partecipazione alla procedura utilizzando, preferibilmente, i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di avvalimento finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, il relativo contratto (per ciascuna ausiliaria) è prodotto dal concorrente nella "Busta A – Documentazione Amministrativa".

N.B.: Ai sensi dell'art. 132 comma 2 del Codice ai contratti concernenti i beni culturali non si applica l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice.

15.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del contratto, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.6 - DISPOSIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL'UTILIZZO DEI MODELLI

Al presente disciplinare sono allegati i seguenti modelli predisposti dalla Stazione Appaltante:

1. **Modello 1:** modalità di partecipazione;
2. **Modello 2:** dichiarazioni integrative del DGUE;
3. **Modello 3:** consenso al trattamento dei dati tramite FVOE;
4. **Modello 4:** tabelle per l'indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali;
5. **Modello 5:** offerta economica;
6. **Schema Patto di integrità.**

L'utilizzazione dei suddetti modelli è raccomandata: essi devono essere completati con i dati richiesti o, eventualmente, trascritti su carta intestata del concorrente.

Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare i suddetti modelli per fornire i dati e/o rendere le dichiarazioni necessari per partecipare alla presente gara, come richiesti dal presente disciplinare di gara egli resta l'unico responsabile dell'esatta compilazione dei modelli stessi nonché della rispondenza del contenuto dei modelli compilati alle richieste di cui al presente disciplinare.

Al riguardo si precisa che in sede di gara verranno interpretati come:

- 1) non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i dati e/o le informazioni e/o i documenti corrispondenti a campi dei suddetti modelli che non siano stati esattamente completati con i dati richiesti sia nel modello stesso che nel presente disciplinare;
- 2) non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i documenti e/o i dati e/o le dichiarazioni per i quali, se richiesto, non sia stata barrata con una croce o, comunque, con un segno evidente ed inequivocabile la relativa e corrispondente casella inserita nel modello.

L'errata e/o incompleta compilazione del DGUE e/o degli altri modelli allegati al presente disciplinare e/o la produzione di dichiarazioni e/o modelli il cui contenuto non sia esattamente rispondente alle richieste di cui al presente disciplinare comporta l'esclusione dalla gara del concorrente, trovando applicazione, comunque, le disposizioni dell'art. 101 del Codice in merito alla sanatoria delle irregolarità.

Il mancato adempimento alle disposizioni della presente sezione del disciplinare di gara costituisce irregolarità essenziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 101 del Codice, fatto salvo che il fatto non determini motivo di esclusione automatica del concorrente in quanto comportante violazione dei principi dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, dell'assoluta certezza in ordine alla provenienza ed al contenuto della stessa, di segretezza che presiede alla presentazione della medesima, di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità previste del Disciplinare telematico. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente **Paragrafo 15.1.1**, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- 1) ribasso percentuale, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- 2) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 3) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati al precedente **Paragrafo 3** del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

I costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le dichiarazioni a corredo dell'offerta richieste per partecipare alla presente gara d'appalto vanno prodotti dal concorrente utilizzando il **Modello 4** predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente disciplinare di gara. Tale **Modello 4** contiene:

- l'indicazione ed il dettaglio dei costi della manodopera;
- l'indicazione ed il dettaglio dei costi della sicurezza aziendale.

L'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza è obbligatoria: la mancanza di tale indicazione comporta l'esclusione dell'offerta dalla gara d'appalto senza possibilità di sanatoria dell'irregolarità mediante applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Il suddetto **Modello 4** è sottoscritto, a pena di esclusione, come indicato al **punto 15.1.1** del presente disciplinare e in relazione alla sua compilazione si applicano le disposizioni del precedente **punto 15.6** del presente disciplinare.

In relazione ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, co. 5 – lett. d), del Codice. In relazione agli oneri aziendali della sicurezza la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi in appalto, nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 110 – comma 5, lett. c) – del Codice.

L'offerta presentata secondo le modalità precisate nella lettera di invito a formulare offerta e nel presente Disciplinare di gara, deve essere sempre inferiore all'importo a base d'asta soggetto a ribasso; non saranno prese in considerazione offerte in aumento, offerte parziali e/o incomplete, offerte condizionate o a termine, offerte incompatibili con la regolamentazione comunale. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al **Paragrafo 3** del presente disciplinare.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo trovando applicazione le disposizioni dell'art. 50, co. 4, del Codice.

Ai sensi dell'art. 54, co. 1, del Codice, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del medesimo Codice, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato utilizzando il Metodo B di cui all'Allegato II.2 del Codice.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 110 – co. 1 – del Codice, si potrà procedere a valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

18. SEGGIO DI GARA

Ai sensi dell'art. 93, co. 7, del Codice la valutazione delle offerte sarà effettuata da un Seggio di Gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza.

Il provvedimento di nomina sarà assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In capo ai membri del Seggio di Gara non devono sussistere cause ostative alla nomina né situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai membri del Seggio di Gara si applicano le cause di incompatibilità di cui all'art. 93, co. 5 - lettere b) e c), del Codice.

Il Seggio di Gara è responsabile dell'esame delle offerte economiche e dell'eventuale esame della documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione del Seggio di Gara ai sensi del Codice e del D.Lgs. n. 33/2013.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La data dello svolgimento della prima sessione di gara sarà comunicata tramite Piattaforma. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente **Paragrafo 14**.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Seggio di Gara procede all'apertura delle offerte presentate e, in particolare:

- a) all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti ed alla verifica della correttezza formale delle offerte stesse;
- b) alla determinazione, ove ricorrano i presupposti, della soglia di anomalia calcolata utilizzando il Metodo B di cui all'Allegato II.2 al Codice;
- c) all'esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia di anomalia;
- d) alla redazione della relativa graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di Gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P. avvalendosi del Seggio di Gara, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il R.U.P. richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il R.U.P. esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22.1 - VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA

Il R.U.P., avvalendosi del Seggio di Gara, procederà alla verifica della congruità degli oneri aziendali della sicurezza in tutti i casi in cui l'offerta, in base elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110, co. 5 – lett. c), del Codice.

22.2 - VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Il RUP procederà alla verifica della congruità del costo della manodopera che, in conformità alle previsioni dell'art. 108, co. 9, del Codice è stato indicato dal concorrente nella propria offerta. La suddetta verifica potrà essere effettuata in sede di procedura di accertamento della congruità dell'offerta anormalmente bassa (art. 110, co. 5 – lettera d), e art. 41, co. 13 del Codice) ma, comunque, dovrà essere sempre effettuata prima dell'aggiudicazione in relazione alla migliore offerta ritenuta congrua.

La verifica verrà effettuata con le seguenti modalità.

Il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 della Costituzione).

Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà indicare, con riferimento ad ogni lavorazione prevista nel Computo metrico estimativo posto a base di gara, il relativo costo minimo della manodopera nonché il costo complessivo relativo all'intero appalto. È indubbio che il concorrente è in grado di indicare puntualmente il proprio costo del personale per ogni specifica lavorazione prevista nel Computo Metrico Estimativo, nonché l'importo complessivo quale sommatoria dei prodotti tra il valore minimo unitario della manodopera relativo alla specifica lavorazione e le singole quantità elencate nel suddetto Computo Metrico Estimativo.

Il costo della manodopera indicato nell'offerta del concorrente verrà confrontato con il costo individuato dalla Stazione Appaltante – ai sensi dell'art. 41, co. 13 e co. 14, del Codice – ed indicato nei documenti posti a base di gara. Per la verifica del costo della manodopera la Stazione Appaltante farà riferimento, altresì, alla procedura di cui all'allegato alla Determina dell'ANAC (già AVCP) n. 37 del 26 luglio 2000 e successivi aggiornamenti.

Il concorrente sul quale, a seguito del confronto di cui al punto precedente, è stato riscontrato uno scostamento significativo in diminuzione (> 5,00 %) tra il costo della manodopera individuato dalla Stazione Appaltante e quello indicato nell'offerta economica, sarà tenuto a produrre alla stessa Stazione Appaltante le giustificazioni necessarie a consentire il proseguimento del procedimento di verifica di congruità dell'importo indicato e relativo specificatamente al costo della manodopera. Tali giustificazioni consistono in una relazione che dovrà argomentare opportunamente il contenuto di quanto indicato nell'offerta del

concorrente e dimostrare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi di cui al Decreto Direttoriale di cui al punto precedente.

Non si procederà alla verifica di congruità del costo della manodopera se l'importo indicato dal concorrente nell'offerta economica, non risulta inferiore a quello determinato dalla Stazione Appaltante.

Sia in caso di esito positivo che in quello di esito negativo della verifica, il R.U.P – ove previsto – procederà al completamento della verifica dell'anomalia dell'offerta, con riguardo alle altre voci di prezzo concorrenti a formare l'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa il controllo da parte della Stazione Appaltante è svolto sempre sull'importo totale offerto del costo della manodopera.

Le eventuali giustificazioni saranno presentate dalla mandataria, che dovrà correttamente raccogliere tutte le giustificazioni necessarie dalle mandanti. Gli importi indicati dai componenti il raggruppamento dovranno giustificare il costo totale della manodopera offerto e potranno anche non essere percentualmente corrispondenti alle percentuali indicate in sede di offerta per l'esecuzione delle lavorazioni.

La procedura sopra riportata si applica per quanto compatibile a tutti i soggetti di cui all'art. 65 ed all'art. 68 del Codice qualora l'appalto, pur facendo riferimento ad un unico concorrente, sia eseguito da più operatori economici, i quali possono sostenere singolarmente i relativi oneri.

22.3 - VERIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO

Nei casi di cui all'art. 11, co. 2 e co. 2 bis, del Codice qualora i concorrenti abbiano indicato nella loro offerta un contratto collettivo da essi applicato diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, fermo restando che tale diverso contratto deve garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante, prima di procedere all'affidamento il R.U.P., sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'affidatario con le quali l'operatore economico individuato:

- si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;
- attesta l'equivalenza delle tutele;

provvederà alle verifiche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice ed in conformità all'Allegato I.01.5 al medesimo codice.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al **Paragrafo 9**, come indicato al precedente paragrafo 22.3;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal **Paragrafo 9** riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove prestata.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Trattandosi di appalto affidato ai sensi dell'art. 50, co. 1, del Codice il contratto è stipulato entro trenta giorni dall'aggiudicazione e non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, co. 3 e co. 4, del Codice. Resta fermo quanto previsto dall'art. 18, co. 2, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario [*ove sia prestata*] è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti [*ove sia prestata*] è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

L'Appaltatore può richiedere, prima della stipulazione del contratto, di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% (dieci per cento) degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo.

Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, co. 2, del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 (euro cinquecento/00) ad € 3.000,00 (euro tremila/00).

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, *l'aggiudicatario* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante www.irsm.it.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Lazio.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ssmm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

29. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il presente appalto è disciplinato, per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, dalle disposizioni ed indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023, nel D.Lgs. n. 152/2006, negli Atti/Direttive/Linee

Guida dell'ANAC (già AVCP) e nella normativa vigente in materia oltreché in quella relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla disciplina dei contratti pubblici.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, inoltre, si fa espresso riferimento alla lettera di invito a formulare offerta, al Capitolato Speciale d'Appalto, al progetto esecutivo posto a base di gara, al *Disciplinare Telematico in cui sono indicate le procedure di svolgimento della gara telematica, di accreditamento dei concorrenti e di presentazione delle offerte* ed agli ulteriori documenti di gara nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati ed ai regolamenti comunali pertinenti l'appalto da affidare.

Tutta la documentazione inerente la gara è disponibile sui siti internet indicati nel presente disciplinare di gara.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

- 1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
- 2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, co. 4, 5 e 6, del Codice.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione per motivi di interesse pubblico e nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l'impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante dalla data di stipulazione del contratto d'appalto.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.

Non saranno ammesse offerte:

1. inammissibili in quanto presentate da un offerente: che non è in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale necessari per l'affidamento del contratto o che è stato escluso ai sensi degli articoli da 94 a 98 del Codice;
2. non conformi alle specifiche tecniche previste nei documenti di gara;
3. irregolari in quanto: non rispettano i documenti di gara; sono state ricevute in ritardo; in relazione ad esse vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta; giudicate anormalmente basse dalla Stazione Appaltante;
4. inaccettabili in quanto: presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria; il cui prezzo supera l'importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto;
5. inadeguate in quanto: non presentano alcuna pertinenza con l'appalto e sono, quindi, manifestamente incongruenti, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della Stazione Appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara;
6. parziali e/o incomplete;
7. condizionate o a termine;
8. che non rispettino i criteri minimi ambientali previsti nel capitolato posto a base di gara;
9. che facciano riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

10. che contengano correzioni che non siano state specificatamente confermate in lettere e sottoscritte dal concorrente in conformità alle disposizioni del presente disciplinare.

Sono comunque inammissibili le offerte:

11. non conformi ai documenti di gara;
12. ricevute oltre i termini indicati nella lettera di invito a gara;
13. in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
14. considerate anormalmente basse;
15. il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto, salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77, co. 2, del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere, prevale quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

L'offerta vincherà il concorrente per il periodo di 180 giorni decorrente dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

L'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa.

Nel caso in cui non si possa dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti.

L'aggiudicazione è subordinata:

1. all'accertamento della regolarità contributiva relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
2. all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti da parte del miglior offerente;
3. all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 17, co. 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione saranno, rispettivamente, spedite e comunicate lo stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di tale contestualità a causa della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà oggetto di pubblicazione di avviso di post-informazione ai sensi e con le modalità stabilite dal Codice e dal D.Lgs. n. 33/2013.

I termini tutti previsti dal presente disciplinare di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/1971 del Consiglio del 3 giugno 1971.

La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

30. MODALITÀ DI RICORSO

Contro la lettera di invito a formulare offerta, il disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Via Flaminia, 189. 00196 Roma) entro i termini indicati dal D.Lgs. n. 104/2010.

IL RUP

arch. Nicoletta Licastro

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

arch. Rosanna Galanti